



Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 1/2020
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 8/2019

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente

Sul reclamo proposto dal sodalizio ASD TT CASTELGOFFREDO avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 77-2019/2020 del 18/12/2019, all'udienza del 20 gennaio 2020 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente, con reclamo presentato in data 18 dicembre 2019 e acquisito al protocollo n. 4541 del 19/12/2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n.77-2019/2020 del 18/12/2019 con la quale – in relazione alla partita di campionato di serie A1 femminile svoltasi a Castel Goffredo in data 10/12/2019 tra l'ASD TT CASTELGOFFREDO e la ASD TECO CORTEMAGGIORE – veniva disposto:

“di dare partita persa all'atleta LI XIANG della ASD TT CASTELGOFFREDO per 11-0 11-0 11-0 e di conseguenza omologare l'incontro ASD CASTELGOFFREDO/TECO CORTE AUTO con il risultato di 3/3”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dall'esame del referto, infatti, emerge chiaramente la valutazione discrezionale operata dall'arbitro in relazione alle condizioni in cui trovavasi l'atleta LI XIANG ed alla conseguente possibilità concessa alla medesima di riprendere l'incontro anche oltre il termine di 10 minuti fissato dalla normativa internazionale. Risulta infatti per tabulas che, invitata dall'arbitro a riprendere l'incontro,

ITTF • ETTU



sotto comminatoria di squalifica, l'atleta abbia ottemperato a tale prescrizione rientrando in campo e portando a termine l'incontro.

Alla luce di ciò la decisione impugnata risulta immotivata in quanto va a sanzionare il comportamento di un'atleta espressamente autorizzato dall'arbitro in sede di gara.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo presentato dal sodalizio TT ASD CASTELGOFFREDO.

Manda alla Segreteria Organi di giustizia di notificare la presente decisione alle ASD interessate, nonché al GSN affinché provveda all'omologa del risultato acquisito sul campo e alla rettifica del punteggio in classifica;

Manda gli Atti al Settore Arbitrale per le valutazioni di propria competenza.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva;

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma 20 gennaio 2020

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli